



Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza 2021 – 2023
integrato al Modello ex d.lgs 231/2001

Parte generale

INDICE

Premessa	p. 4
1. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	p. 6
1.1 Obiettivo del Piano	p. 6
1.2 Campo d'applicazione	p. 7
2. La Fondazione Teatro Massimo di Palermo e la sua struttura aziendale	p. 8
3. Aree di rischio	p. 9
4. Obbligatorietà	p. 10
5. Elenco dei reati	p. 10
5.1 Introduzione	p. 10
5.2 Natura della responsabilità	p. 11
5.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	p. 12
5.4 Fattispecie di reato	p. 12
5.5 Sanzioni previste dal sistema normativo	p. 15
5.6 Tentativo	p. 17
5.7 Procedimento di accertamento dell'illecito	p. 17
5.8 Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo	p. 17
5.9 Sindacato di idoneità	p. 19
5.10 Ulteriori sanzioni per violazione delle misure di prevenzione della Corruzione	p. 19
6. Sistema sanzionatorio	p. 19
6.1 Principi generali	p. 19
6.2 Criteri di irrogazione delle sanzioni	p. 20
6.3 Campo di applicazione	p. 20
6.4 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	p. 20
6.5 Misure nei confronti degli amministratori e dei dirigenti	p. 21
6.6 Misure nei confronti di collaboratori, professionisti esterni e fornitori	p. 22
7. Articolazione e metodologia del Piano	p. 22
7.1 Fase 1 – Pianificazione	p. 22
7.2 Fase 2 - Analisi dei rischi	p. 24
7.3 Fase 3 - Progettazione del sistema di trattamento del rischio	p. 30

7.4 Fase 4 – Monitoraggio	p. 30
8. Le misure di carattere generale	p. 31
9. Il Codice Etico, comportamenti anticorruptivi e segnalazioni degli <i>Stakeholders</i>	p. 31
10. La Formazione	p. 32
11. Tutela del dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite	p. 32
12. Gli adempimenti in materia di trasparenza	p. 33
12.1 Principi generali della trasparenza	p. 33
12.2 Obiettivi del Piano in materia di trasparenza	p. 35
12.3 La figura del Responsabile per la trasparenza e gli obblighi di supporto interni	p. 36
12.4 Trasparenza e privacy	p. 36
12.5 Accesso civico	p. 36
13. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	p. 38
14. Pubblicazione del Piano	p. 39
15. Misure osservate per l'adozione del presente Piano	p. 39
16. Programma Triennale del Piano 2021 – 2023	p. 39

REVISIONE	DATA	PREDISPOSTO E PROPOSTO DA:	NOTE
REV.00	01/04/2021	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Prima adozione

Premessa

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003, con risoluzione n.58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n.116 e in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110. La legge propone nuove norme per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di illegalità nelle pubbliche amministrazioni, norme che, in parte, si pongono in continuità con quelle fino ad oggi emanate in materia di promozione dell'integrità e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

In data 11 settembre 2013, l'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012.

Il PNA, al punto 3.1.1, dispone:

“Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione”.

Con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione.

Le “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” elaborate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Determina 1134/2017, (di seguito anche “Linee Guida” o “Linee Guida ANAC”), hanno meglio definito l’ambito di applicazione soggettiva delle misure di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e gli adempimenti richiesti.

La Fondazione Teatro Massimo di Palermo, quale ente di diritto privato in controllo pubblico è tenuta ad introdurre e ad implementare le misure organizzative e gestionali previste dalla Legge 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”. In tale direzione si è già conformata alle più pregnanti misure di prevenzione della corruzione a partire dal 2016 in virtù dell’interesse pubblico dell’attività svolta e della partecipazione istituzionale di soci pubblici.

In tale ottica, atteso che per società ed enti controllati, l’ANAC ha previsto che possa individuarsi un sistema integrato di prevenzione fondato su “un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione”. Le misure anticorruzione vanno, cioè, ad inserirsi nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, confluyendo in un’apposita sezione dello stesso.

Il Responsabile, dunque, come richiesto dalla Legge n. 190/2012, propone il presente “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2023 integrato al Modello ex d.lgs. 231/2001”, di seguito anche “PTPCT” o “Piano” e ne verifica l’attuazione diventando il punto di riferimento della strategia di prevenzione della corruzione che in ogni caso coinvolge l’intera organizzazione e tutti i soggetti che operano nei settori esposti al “rischio corruzione”, di seguito anche solo “rischio”.

L’attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è affiancata anche dai dipendenti che operano nelle aree di attività risultanti più esposte al rischio a seguito dell’analisi e del processo di gestione del rischio. Questi partecipano attivamente all’istruttoria e possono essere individuati come destinatari di formazione specifica, che in sintesi sono raggruppati nelle seguenti categorie: dirigenti, funzionari, responsabili di reparto, uffici, sezioni, altri.

Il presente Piano si compone delle seguenti Parti:

- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2023 integrato al Modello ex d.lgs 231/2001, **Parte Generale**
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2023 integrato al Modello ex d.lgs 231/2001, **Parte Speciale con relativi Allegati.**

1. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il PTPCT, sviluppato in conformità a quanto previsto dalla legge 190/2012, viene pubblicato sul portale della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, nella sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione "altri contenuti – corruzione".

Il rischio corruzione va individuato, analizzato e valutato quale vero e proprio rischio management con riguardo alle aree e ai procedimenti caratterizzati da più ampia discrezionalità. L'attuazione degli obblighi discendenti dalla legge n. 190/2012 rientra tra i comportamenti organizzativi che caratterizzano la prestazione lavorativa e la performance dei dirigenti.

I seguenti riferimenti normativi fanno parte integrante e sostanziale del presente PTPCT:

- I) legge 14 agosto 1967, n.800 e s.m.i.;
- II) decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e s.m.i.;
- III) decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- IV) legge 29 giugno 2010, n.100 e s.m.i.;
- V) legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i.;
- VI) legge 7 ottobre 2013, n.112 e s.m.i.;
- VII) Statuto della Fondazione Teatro Massimo di Palermo
- VIII) contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche;
- IX) Piano Nazionale Anticorruzione (ultimo approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019);
- X) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e s.m.i., con particolare riguardo all’articolo 22 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici” nella parte in cui impone agli enti di diritto privato controllati da Enti Pubblici la pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo citato (dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico).
- XI) decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

1.1. Obiettivo del Piano

Il presente documento prende in considerazione tanto i reati previsti dal d. lgs. 231/2001 quanto tutti quelli considerati nella L. 190/2012, con l’obiettivo di dare attuazione alle prescrizioni delle normative sopra citate, mediante integrazione delle norme di condotta, dei principi, delle *policies* e delle procedure, attraverso adeguati strumenti organizzativi e controlli preventivi.

Il ricorso all’integrazione delle differenti modalità di prevenzione e controllo esplicitate nel documento permette:

- il mantenimento del Sistema di *governance* già in essere, agendo sui processi che, direttamente o indirettamente, possono influenzare il sistema di gestione aziendale della Fondazione Teatro Massimo;
- di adottare, successivamente, anche altri Sistemi di *governance* (normativi, cogenti o volontari) sempre in modo integrato.

La Legge 231/2001, la Legge 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013 disciplinano un complesso sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nell'ambito del quale è previsto che gli enti pubblici provvedano a nominare al loro interno un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e adottino, su proposta dello stesso responsabile, delle specifiche misure di prevenzione della corruzione.

Il Piano assume sempre di più un valore programmatico incisivo, dovendo necessariamente prevedere obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

In materia di trasparenza, il combinato disposto tra la L. 190/2012 e il DLgs. 33/2013, come modificato dal DLgs. 97/2016, richiede l'adempimento di una serie di obblighi di pubblicazione relativi ai dati indicati dalle normative citate.

Il presente documento è soggetto a revisione periodica ad opera ad iniziativa del RPCT della Fondazione ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, in funzione del principio di miglioramento continuo posto alla base del sistema di governo dei processi aziendali.

1.2. Campo d'applicazione

Il Piano è applicabile a tutti i dipendenti e incaricati a qualsiasi titolo, che siano coinvolti nei processi ed attività aziendali a rischio e nei confronti di tutti i destinatari che siano:

- Soggetti Apicali: soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o soggetti che esercitano di fatto la gestione ed il controllo della Fondazione;
- Soggetti Subordinati: soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali.

La Fondazione Teatro Massimo non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, Decreto 231/2011), di azioni compiute dai soggetti sopradicati nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. L'ente è esonerato dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei reati indicati, se – prima della commissione del reato – l'organo dirigente abbia:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati.
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un "organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo".

La Fondazione ha già adottato il PTPCT ed ha, in ragione di specifico regolamento, nominato un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, osservare e curare l'aggiornamento della parte del PTPCT relativa al Modello 231/2001.

Il Piano è soggetto a modifiche a seguito di cambiamenti derivanti dall'osservanza delle norme giuridiche in materia e loro integrazioni e variazioni; i principi e le metodologie del presente Piano trovano applicazione anche in riferimento a eventuali ulteriori ipotesi di reato successivamente integrate nel Decreto.

2. La Fondazione Teatro Massimo di Palermo e la sua struttura aziendale

La Fondazione Teatro Massimo di Palermo, come dispone l'art. 2 dello Statuto vigente, è un ente che persegue lo scopo della diffusione dell'arte musicale e della conoscenza della musica, del teatro lirico e della danza. Settori di attività della Fondazione sono:

- la realizzazione e l'organizzazione di spettacoli musicali e di danza sia in Italia che all'estero, mediante l'organizzazione e la gestione di strumenti di formazione e la predisposizione mediante gli interventi ritenuti opportuni per la conservazione e la diffusione del patrimonio storico e culturale relativo;
- la progettazione e realizzazione di allestimenti scenici;
- la creazione di rapporti e collaborazioni con organismi di produzione e diffusione di musica, di teatro musicale e di balletto;
- attività editoriali e di registrazione musicale e teatrale, inclusa la commercializzazione con qualunque mezzo.

La struttura aziendale della Fondazione è articolata nei seguenti organi:

- a) il Consiglio d'Indirizzo;
- b) il Presidente;
- c) il Sovrintendente;
- d) il Collegio dei Revisori.

Il Sovrintendente, unico organo di gestione, svolge la propria attività avvalendosi di incarichi in staff, funzioni direttamente da lui coordinate e aree funzionali in capo a un Direttore Esecutivo.

L'organizzazione della Fondazione è pertanto articolata come segue:

1. SOVRINTENDENZA
2. UFFICI DIRETTIVI
 - Direzione Esecutiva
 - Direzione Artistica
 - Direzione della Produzione
 - Direzione Allestimento Scenico
 - Direzione di Sala
 - Direzione di Scena
2. AREE FUNZIONALI:
 - Amministrazione
 - Controllo di Gestione
 - Ragioneria
 - Marketing e servizi educativi
 - Acquisti

- Personale
- Affari generali
- Servizi tecnici e Generali
- Biglietteria
- Contenzioso
- Comunicazione
- Coro
- Orchestra
- Ballo
- Archivio musicale

3. Aree di rischio

L'intero processo di gestione del rischio richiede la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione con il coinvolgimento dei dirigenti, dei funzionari e dei responsabili per le rispettive aree di competenza. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza convoca e coordina le riunioni dei direttori e dei referenti illustrando la normativa, il Piano Nazionale, le misure obbligatorie, la metodologia di gestione del rischio.

Con l'ausilio dell'allegato 1 al PNA (Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi) si è avviata la riflessione per individuare gli uffici che svolgono questo tipo di attività e che effettuano la valutazione del rischio utilizzando i criteri di cui al su citato allegato al PNA.

Quest'ultimo consiste in una tabella (da usare per ogni singola attività) che in una colonna riporta gli indici di valutazione delle probabilità (es: la maggiore o minore discrezionalità, la rilevanza esterna, la complessità, il valore economico, i controlli) e nell'altra colonna riporta gli indici di valutazione dell'impatto (es: la percentuale di personale utilizzato per l'attività, eventuali sentenze e articoli pubblicati su giornali in relazione a fenomeni corruttivi negli ultimi 5 anni, il livello/ruolo al quale si può collocare il rischio); per ogni indice ci sono 5 risposte con una scala di valori da 1 a 5.

Il grado di rischio è determinato dal prodotto delle due medie rispettivamente del valore della probabilità e del valore dell'impatto. Tale valutazione è finalizzata alla programmazione di misure utili a ridurre le probabilità di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica e dei responsabili.

Il RPCT d'intesa con il Sovrintendente individua gruppi di lavoro trasversali, coinvolgendo in prima istanza i direttori/responsabili e i collaboratori che si occupano del personale, dei contratti e degli acquisti di beni e servizi. Successivamente si svolgono le riunioni con sottogruppi per materie al fine di compiere l'istruttoria di valutazione del rischio e di individuazione delle misure secondo la metodologia indicata dal PNA, appena descritta. Successivamente si condivide il lavoro con gli altri direttori, funzionari e responsabili della Fondazione per il confronto e per affinare l'analisi di tutte le attività.

Come indicato nello stesso PNA, gradualmente sono inserite in sede di aggiornamento annuale del Piano, ulteriori attività individuate. Nel corso degli anni è stata realizzata l'analisi e la valutazione delle attività maggiormente esposte al rischio corruttivo nelle varie articolazioni dell'ente e sono state valutate ulteriori misure preventive, nonché verificata l'efficacia delle misure definite negli anni precedenti ai fini dell'aggiornamento del nuovo Piano.

Nello specifico all'interno della Fondazione Teatro Massimo di Palermo sono state individuate le aree di attività con più elevato rischio di corruzione. In questo paragrafo sono indicate le attività più esposte al rischio, classificate in relazione alle aree tematiche e/o dirigenziali, anche articolate in settori.

Sono indicati gli Uffici la cui attività è maggiormente esposta al rischio (in base al grado di rischio calcolato secondo i parametri esposti nel presente documento).

- Sovrintendenza
- Direzione Esecutiva
- Direzione Artistica
- Direzione della Produzione
- Direzione Allestimenti Scenici
- Direzione di Sala
- Servizi tecnici e Generali
- Personale
- Marketing e servizi educativi
- Amministrazione
- Acquisti
- Biglietteria
- Contenzioso
- Affari generali
- Comunicazione

4. Obbligatorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti responsabili degli uffici e/o coinvolti nelle attività ritenute maggiormente “sensibili” di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

5. Elenco dei reati

5.1 Introduzione

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento della Fondazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'attività della Fondazione dall'esterno.

Il piano programmatico prevede azioni volte a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della stessa, agendo sull'integrità morale dei dirigenti, funzionari e responsabili, attraverso i codici etici, disciplinando le varie incompatibilità, intervenendo sulla formazione, garantendo la trasparenza dell'attività della Fondazione e l'efficacia dei controlli interni.

Il concetto di “*corruzione*” viene qui inteso in senso lato, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività svolta, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., inclusi i delitti contro la pubblica

amministrazione e i malfunzionamenti dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il PNA ha richiamato il particolare ruolo degli enti come la Fondazione che si trova ad analizzare le proprie attività sia in termini attivi sia passivi.

I reati analizzati sono:

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)
- In corso l'analisi di ulteriori reati presupposto di recente introduzione (Reati tributari previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 come modificato dal D.Lgs. 74/2000 – aggiornato al D.Lgs. 75/2020 e attuativo della Direttiva UE n. 2017/1371).

5.2 Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al Decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il d.lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità della Fondazione di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell'art. 27, comma primo, della nostra Costituzione¹ – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla Fondazione.

¹ Art. 27 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana: *“La responsabilità penale è personale”*.

5.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. n. 231/2001, la Fondazione è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la Fondazione non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi².

5.4 Fattispecie di reato

In base al d.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24 - 25-terdecies del d.lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **reati contro la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25)³;
- **delitti contro la fede pubblica**, quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-bis del Decreto e introdotti dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*”⁴;

² La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001, nella parte relativa all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 231/2001, afferma: “*Il secondo comma dell'articolo 5 dello schema mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di “rottura” dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma).*”

³ Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto d'ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), delitti del corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

⁴ L'art. 25-bis è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di

- **reati societari.** Il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001)⁵;

- **delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-quater d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*"⁶;

- **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("*Legge Comunitaria 2004*")⁷;

valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" all'art. 15 comma 7, ha modificato l'art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi (art.473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.).

⁵L'art 25-ter è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 3 del D. Lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dall'art 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262) e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., così come modificato dal secondo comma dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Fondazioni di revisione (art. 2624 c.c.; l'art. 35 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha premesso all'art 175 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, l'art. 174-bis e 174-ter), impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Fondazione controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c., introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggrottaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), nelle disposizioni di nuova formulazione. Il decreto legislativo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 gennaio 2010 e in attesa di pubblicazione in G.U., che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nell'abrogare l'art 2624 c.c. e modificare l'art 2625 c.c., non effettua il coordinamento con l'art 25 ter del d.lg. 231.

⁶L'art 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-bis c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

⁷La norma prevede che la Fondazione possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all'art. 187-quinquies del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

- **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-*quinquies*, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù⁸;
- **reati transnazionali**. L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della Fondazione anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità⁹;
- **delitti contro la vita e l'incolumità individuale**. L'art. 25-*quater*.1 del Decreto prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa della Fondazione le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- **reati in materia di salute e sicurezza**. L'art. 25-*septies*¹⁰ prevede la responsabilità amministrativa della Fondazione in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**. L'art. 25-*octies*¹¹ del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.
- **delitti informatici e trattamento illecito dei dati**. L'art. 24-*bis* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della Fondazione in relazione ai delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinquies* del codice penale.
- **delitti di criminalità organizzata**. L'art. 24-*ter* del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale e dei delitti previsti all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
- **delitti contro l'industria e il commercio**. L'art. 25-*bis* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della Fondazione in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-*bis*, 514, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* del codice penale.

⁸ L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.).

⁹ I reati indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati **transnazionali** quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati. In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell'ultimo comma che “agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”. Il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del d.lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.

¹⁰ Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 3 agosto 2007, n. 123.

¹¹ L'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore.** L'art. 25-*nonies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della Fondazione in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*septies*, 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** L'art. 25-*decies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della Fondazione in relazione ai delitti di cui all'articolo 377-bis del codice penale.

- **Reati ambientali** L'art. 25-*undecies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della Fondazione in relazione ai delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-*quater*, 452-*quinqies*, 452-*octies* 452-*sexies*, 727-bis, 733-bis del codice penale.

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** L'art. 25- *duodecies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della Fondazione in relazione ai delitti di cui agli articoli 22, comma 12-bis, 12, commi 3, 3-bis e 3-*ter* e 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

- **Razzismo e xenofobia** L'art. 25-*terdecies* del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della Fondazione in relazione ai delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

Tra le fattispecie sopra elencate, non risultano poter interessare concretamente la Fondazione i seguenti reati presupposto:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25- *quater*);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*);
- Abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- Immigrazione clandestina (art. 25-*duodecies*, commi 1bis e 1ter).

5.5 Sanzioni previste dal sistema normativo

In conseguenza della commissione o tentata commissione (di cui al successivo paragrafo 5.6) dei reati sopra menzionati, sono previste le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);

- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, "Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente") che, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della Fondazione nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Fondazione.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (e cioè dei reati contro la pubblica amministrazione, di taluni reati contro la fede pubblica, dei delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, dei delitti contro la personalità individuale, delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, dei reati transnazionali, dei reati in materia di salute e sicurezza nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, dei delitti di criminalità organizzata, dei delitti contro l’industria e il commercio, dei delitti in materia di violazione del diritto di autore) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) la Fondazione ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti¹².

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva¹³. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell’attività della Fondazione (in luogo dell’irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 231/2001¹⁴.

¹² Art. 13, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. n. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l’art. 20 d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale *“Si ha reiterazione quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.”*

¹³ Si veda, a tale proposito, l’art. 16 d.lgs. n. 231/2001, secondo cui: *“1. Può essere disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività. 2. Il giudice può applicare all’ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività e non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17”.*

¹⁴ Si veda l’art. 15 del d.lgs. n. 231/2001: *“Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l’illecito da parte dell’ente. Nell’ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del*

5.6 Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, delle ipotesi di reato sopra descritte, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà. È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 d.lgs. n. 231/2001).

Gli artt. 28-33 del d.lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

5.7 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. n. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 38 che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo¹⁵.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2001).

5.8 Valore esimente dei Piani/Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del d.lgs. n. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione. Nel caso in cui il reato sia stato commesso da

giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva”.

¹⁵Art. 38, comma 2, d.lgs. n. 231/2001: *“Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.”* Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale *“Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o seguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

un soggetto in posizione apicale, infatti, la Fondazione non risponde se prova che (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della Fondazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli/piani;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste, quindi, in capo alla Fondazione una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se la Fondazione riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"¹⁶.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la Fondazione risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la Fondazione è tenuta¹⁷. In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la Fondazione, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa, dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

¹⁶ La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

¹⁷ Art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Piano quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano.

5.9 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della Fondazione, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Fondazione;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati. Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo/Piano a prevenire i reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Piano adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

5.10 Ulteriori sanzioni per violazione delle misure di prevenzione della corruzione

La L.190/2012 prevede che la violazione delle misure di prevenzione della corruzione costituisca illecito disciplinare.

I provvedimenti sanzionatori per tali violazioni sono, pertanto, commisurati al tipo di condotta ed alle sue conseguenze per la Fondazione e saranno adottati nel rispetto della normativa e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Tra le violazioni rilevanti per l'applicazione del presente sistema disciplinare vanno prese in considerazione anche le violazioni relative alla tutela del whistleblower come previsto dalla L. 179/2017. Potrà essere avviato, inoltre, un procedimento disciplinare nei confronti di coloro che effettuano segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

Le sanzioni applicabili sono previste al successivo paragrafo.

6. Sistema sanzionatorio

6.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 è prevista la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione dei precetti indicati nel presente Piano.

Tali violazioni ledono, infatti, il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità tra la Fondazione e i "portatori di interessi" e possono determinare quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento determini o meno una fattispecie di reato. Tale valutazione potrebbe, infatti, non coincidere con l'eventuale giudizio espresso in sede penale.

Le regole di condotta imposte dal presente Piano sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni possano determinare.

6.2 Criteri di irrogazione delle sanzioni

Le tipologie e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione rilevato saranno proporzionate alla gravità delle mancanze e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali:

- valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo, colpa, negligenza e imperizia;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;
- eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare il reato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza e di equità. Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal regolamento disciplinare vigente nella Fondazione.

6.3 Campo di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale della Fondazione, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Piano;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure e normative aziendali e dai protocolli in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni delle procedure aziendali;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, ivi incluso l'Organismo di vigilanza.

6.4 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

La violazione delle disposizioni del Piano potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli artt. 2104, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della legge n. 604/1966 e s.m.i. sui licenziamenti individuali, nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all'applicabilità dell'art. 2119 del codice civile che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa e del CCNL vigente per i dipendenti delle Fondazioni lirico sinfoniche.

I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono assunti dal Consiglio di amministrazione o da altra funzione delegata, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge

n. 300 del 1970, da eventuali normative speciali applicabili e dalla contrattazione collettiva applicabile.

Ciò posto, le sanzioni individuate sono le seguenti:

- a. rimprovero verbale: riguarda la violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Piano o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano medesimo, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio, circolari, istruzioni o altro mezzo idoneo in uso presso la Fondazione;
- b. rimprovero scritto: riguarda la reiterata violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Piano o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Piano medesimo, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;
- c. sospensione dal servizio e dal trattamento economico: riguarda la violazione di grave entità delle procedure interne previste dal Piano o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse della Fondazione, e comporta la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo, comunque, non superiore ai limiti stabiliti dalle norme in vigore e dalla contrattazione collettiva applicabile e vigente al momento del fatto;
- d. licenziamento senza preavviso per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa): concerne l'adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Piano e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Ente di misure previste dal D.Lgs. 231, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei suoi confronti e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Fondazione.

Più specificamente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate secondo le norme in vigore e ai sensi della contrattazione collettiva applicabile e vigente al momento del fatto.

Gli stessi provvedimenti disciplinari verranno assunti laddove, all'esito dell'attività di accertamento interno condotta dall'Organismo di Vigilanza ovvero al termine di un procedimento penale, civile o amministrativo, risulti che la segnalazione del dipendente circa condotte illecite rilevanti commesse all'interno della Fondazione – c.d. whistleblowing – fosse infondata ed effettuata con dolo o colpa grave.

6.5 Misure nei confronti degli amministratori e dei dirigenti

Ai fini del D.Lgs. 231, nell'attuale organizzazione della Fondazione sono considerati amministratori e dirigenti il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo.

In caso di violazione delle disposizioni da parte degli amministratori e dei dirigenti, l'Organismo di vigilanza provvede ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e nei casi più gravi potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico attribuito al soggetto apicale nonché, per i dirigenti, all'applicazione delle sanzioni più idonee conformemente a quanto previsto per legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, sino alla misura del licenziamento, nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia.

6.6 Misure nei confronti di collaboratori, professionisti esterni e fornitori

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori, professionisti esterni e fornitori della Fondazione valgono le seguenti disposizioni: ogni comportamento posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Piano potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale (rispettando le clausole inserite ad hoc nei relativi contratti), fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal citato decreto.

7. Articolazione e metodologia del Piano

Il Piano, ex l. 190/2012 e decreti attuativi, è articolato in quattro fasi:

1. Pianificazione;
2. Analisi dei rischi;
3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio;
4. Monitoraggio.

La fase di cui al punto 4 del superiore elenco avrà inizio, da parte del RPCT, con l'approvazione ed adozione del PTPCT.

7.1 Fase 1 – Pianificazione degli obiettivi strategici

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPCT. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. Quest'ultima, considerati i diversi ambiti, è stata suddivisa in:

- area artistica: produzione delle opere e dei cast;
- area gestionale: Amministrativo– contabile, personale e marketing.

Sarà compito del RPCT approfondire la mappatura dei rischi ed eventualmente proporre implementazioni nel corso della sua attività di verifica, monitoraggio e controllo, con l'indispensabile apporto dell'ODV nominato.

Per ciascuna delle aree sono stati individuati più referenti che sono stati coinvolti nell'analisi del rischio. Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività della Fondazione.

Premesso che l'art. 10, co. 3, del d.lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione e che esso deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali, si indicano i seguenti obiettivi strategici per la Fondazione:

- Premessa l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno (sistema 231/2001) attuata attraverso il presente Piano, si prevede il rafforzamento delle modalità di vigilanza e supervisione integrata tra le figure del RPCT e l'OdV;
- l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata.

La tabella seguente riporta i processi individuati e confrontati con il PTPC di MiBACT:

1 ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

- Comunicazione fabbisogno
- Contrattualizzazione
- Inserimento dati retributivi
- Rilascio e Restituzione badge elettronico
- Adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali

2 PAYROLL

- Rilevazione presenze
- Elaborazione cedolini
- Adempimenti fiscali contributivi e previdenziali mensili
- Altri adempimenti del lavoro
- Buoni pasto
- Cessione del Quinto

3 GRANDI ARTISTI

- Amministrazione contratti grandi artisti
- Resa prestazione

4 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI GENERALI

- Formulazione della Richiesta di Acquisto
- Selezione dell'Offerta e Autorizzazione dell'RdA
- Emissione dell'Ordine di Acquisto
- Contrattualizzazione
- Consegna del bene e prestazione del servizio

5 GESTIONE PICCOLA CASSA

- Reintegro del fondo di piccola cassa
- Pagamenti in contanti
- Rendicontazione

6 RILEVAZIONI CONTABILI

- Ricezione e registrazione delle fatture passive
- Rilevazioni contabili dei Pagamenti ai fornitori
- Rilevazioni contabili dei costi del personale
- Rilevazioni contabili dei compensi e dei pagamenti agli artisti
- Riconciliazioni bancarie
- Rilevazioni contabili delle vendite al botteghino
- Rilevazioni contabili della piccola cassa
- Rilevazioni contabili ai fini IVA

7 PAGAMENTI E CONTI CORRENTI BANCARI

- Scadenario dei pagamenti ai fornitori
- Pagamento degli stipendi
- Pagamento dei compensi agli Artisti
- Pagamento dei contributi e delle ritenute fiscali

8	GESTIONE VENDITE ED INCASSI DAL BOTTEGHINO
	▪ Vendite ed incassi dal botteghino ▪ Vendite ed incassi dei libretti di sala
9	CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONE PER L'ACQUISTO E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUMENTI MUSICALI
10	GESTIONE DEL CONTENZIOSO
11	APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO
12	AUDIZIONE ARTISTI PER FABBISOGNO ANNUALE
13	PIANIFICAZIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA
14	STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLE PRODUZIONI TEATRALI

Nell'analizzare i processi l'attenzione è stata rivolta anche alle aree di rischio obbligatorie previste dal PNA - personale e affidamento di lavori, servizi e forniture.

7.2 Fase 2 - Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. L'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi della Fondazione;
2. La valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi contenuti nel Manuale delle Procedure e le aree ritenute maggiormente "sensibili".

In una seconda fase, sono stati identificati per ciascun processo, i reati di corruzione contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento delle fattispecie concrete.

Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la consistenza del rischio intrinseco e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre senza validi controlli.

La Fondazione ha ritenuto opportuno usare i criteri esposti nel piano triennale del MiBACT come di seguito riportato.

Criteri adoperati nel Piano Triennale del MiBACT					
Tipologia dei parametri di rischio del procedimento	Scala di valutazioni	Scala dei prezzi	Calcolo del rischio del procedimento	Scala dei valori relativi al rischio	
D: valutazione discrezionalità	Basso	0	R = D + P + E +R + C	Valori bassi (0, 1, 2, 3)	
	Medio	1			
	Alto	2			
P: rilevazione della frequenza dei procedimenti	Bassa frequenza	0			
	Media frequenza	1			
	Alta frequenza	2			
E: rilevazione della portata economica dei procedimenti	Valore basso	0		Valori medi (4, 5, 6)	
	Valore medio	1			
	Valore alto	2			
R: danno alla fama e reputazione	Basso	0			Valori alti (7, 8, 9, 10)
	Medio	1			
	alto	2			
C: rilevazione dei controlli preesistenti	Basso (alto livello di controlli)	0			
	Medio (medio livello di controlli)	1			
	Alto (basso livello di controlli)	2			
			Scala dei valori relativi al rischio (0, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)		

Analisi specifica del rischio della Fondazione						
Ufficio	D	P	E	R	C	Rischio totale
1 ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - Comunicazione fabbisogno - Contrattualizzazione - Inserimento dati retributivi - Rilascio e Restituzione badge elettronico - Adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali	1	1	2	1	0	5
2 PAYROLL - Rilevazione presenze - Elaborazione cedolini - Adempimenti fiscali contributivi e previdenziali mensili - Altri adempimenti del lavoro - Buoni pasto - Cessione del Quinto	1	1	2	1	1	6
3 GRANDI ARTISTI - Amministrazione contratti grandi artisti - Resa prestazione	1	1	1	1	0	4
4 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI GENERALI - Formulazione della Richiesta di Acquisto - Selezione dell'Offerta e Autorizzazione dell'RdA - Emissione dell'Ordine di Acquisto - Contrattualizzazione - Consegna del bene e prestazione del servizio	1	1	2	1	1	6
5 GESTIONE PICCOLA CASSA - Reintegro del fondo di piccola cassa - Pagamenti in contanti - Rendicontazione	2	1	1	1	1	6
6 RILEVAZIONI CONTABILI - Ricezione e registrazione delle fatture passive - Rilevazioni contabili dei Pagamenti ai fornitori - Rilevazioni contabili dei costi del personale	0	1	1	1	0	3

▪ Rilevazioni contabili dei compensi e dei pagamenti agli artisti ▪ Riconciliazioni bancarie ▪ Rilevazioni contabili delle vendite al botteghino ▪ Rilevazioni contabili della piccola cassa ▪ Rilevazioni contabili ai fini IVA						
7 PAGAMENTI E CONTI CORRENTI BANCARI ▪ Scadenario dei pagamenti ai fornitori ▪ Pagamento degli stipendi ▪ Pagamento dei compensi agli Artisti ▪ Pagamento dei contributi e delle ritenute fiscali	1	1	0	1	0	3
8 GESTIONE VENDITE ED INCASSI DAL BOTTEGHINO ▪ Vendite ed incassi dal botteghino ▪ Vendite ed incassi dei libretti di sala	1	1	1	1	1	5
9 CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONE PER L'ACQUISTO E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUMENTI MUSICALI	1	1	0	2	0	3
10 GESTIONE DEL CONTENZIOSO	1	1	1	0	0	3
11 APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO	0	1	1	1	0	3
12 AUDIZIONE ARTISTI PER FABBISOGNO ANNUALE	1	1	1	1	1	5
13 PIANIFICAZIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA	1	0	1	1	0	3
14 STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLE PRODUZIONI TEATRALI	0	1	1	0	0	2

Legenda

D: Valutazione Discrezionalità.

P: Rilevanza della frequenza dei procedimenti.

E: Rilevanza della portata economica dei procedimenti.

R: Danno alla fama e alla reputazione.

C: Rilevazione dei controlli preesistenti.

Il modello valutativo è stato modificato per esprimere meglio l'effetto che i controlli hanno sulla diminuzione del rischio. In base alle valutazioni del MiBACT, come prima approssimazione, la Fondazione si posiziona su un livello di rischio medio/basso.

Sull'impianto del MiBACT si è tenuto conto della valorizzazione del rischio intrinseco dato dalla sommatoria per processo della tipologia di parametro di rischio dato dalla scala di valutazione e suo peso fino al parametro R. Le tipologie sono state oggettivamente valutate sulle famiglie di reati possibili che coniugano con tutti i processi presi in considerazione per cui in base a scala e pesi è stato valutato con il concorso dei responsabili dei singoli processi il seguente rischio intrinseco da attribuire ad ogni processo che ovviamente migliora o peggiora in ragione del valore dei controlli posti in essere con le procedure e con l'applicazione del Manuale delle Procedure e l'azione di vigilanza:

Rischio intrinseco di tutti i procedimenti della Fondazione

		Fattori	D	P	E	R	C	Valutazione totale
	Concussione e Corruzione		Discrezionalità	Frequenza dei procedimenti	Portata economica	Danno reputazionale	Rilevazione dei controlli preesistenti	
a	Storico reati della società	La società presenta uno storico di reati legati a questa fattispecie 0 volte.	2	0	2	1	0	5
b	reati concussione	La società opera in un mercato di nicchia con conseguente scarsa frammentazione dei fornitori	0	1	1	2	0	4
c	reati corruzione e istigazione	La società opera in un mercato di nicchia ad un elevato standard di efficienza e qualità con conseguente frammentazione degli artisti ingaggiati	1	1	2	1	0	5
d	reati abuso d'ufficio	La società opera in un mercato di nicchia con conseguente scarsa frammentazione dei fornitori	1	1	1	1	0	4

Di seguito:

Macro classe reati	Fattori rilevanti	Valutazione fattori di rischio	Valutazione finale (media delle quattro valutazioni di rischio)
Concussione e corruzione	Storico reati della società	5	4,5
	Reati concussione	4	
	Reati corruzione e istigazione	5	
	Reati abuso d'ufficio	4	

La valutazione finale determina il rischio intrinseco dei processi la cui mitigazione è determinata dal valore attribuito alla forza dei controlli.

*

La valutazione dei controlli esercitati sui singoli processi permette di pervenire alla definizione del livello di corruzione cosiddetto residuale, poiché l'esposizione al rischio è valutata considerando il livello di affidabilità delle misure di controllo già introdotte dalla Fondazione. Ciò ha determinato l'esigenza di tener conto dei controlli anticorruzione già vigenti che, in senso lato, comprendono tutti gli strumenti, le azioni ed i presidi che possono contribuire a ridurre la probabilità del verificarsi di pratiche di corruzione oppure a mantenere l'impatto. La combinazione tra la probabilità e l'impatto ha permesso di definire il livello di esposizione al rischio per ciascuna attività del processo e di definire, conseguentemente, una graduatoria delle attività in funzione del livello di esposizione al rischio di corruzione di ciascuna.

Processo	Rischio intrinseco	Sistema controllo interno	Rischio residuo
1 ASSUNZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4,5	1,50	3,00
2 PAYROLL	4,5	1,0	3,50
3 GRANDI ARTISTI	4,5	1,50	3,00
4 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI GENERALI	4,5	2	2,50
5 GESTIONE PICCOLA CASSA	4,5	1,50	3,00
6 RILEVAZIONI CONTABILI	4,5	1,50	3,00
7 PAGAMENTI E CONTI CORRENTI BANCARI	4,5	1,00	3,50
8 GESTIONE VENDITE ED INCASSI DAL BOTTEGHINO	4,5	1,00	3,50
9 CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONE PER L'ACQUISTO E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUMENTI MUSICALI	4,5	1,50	3,00
10 GESTIONE DEL CONTENZIOSO	4,5	1,50	3,00
11 APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO	4,5	0,50	4,00
12 AUDIZIONE ARTISTI PER FABBISOGNO ANNUALE	4,5	1,00	3,50
13 PIANIFICAZIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA	4,0	0,50	3,50
14 STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLE PRODUZIONI TEATRALI	4,0	0,50	3,50
Rischio	4,43	1,18	3,25

7.3 Fase 3 - Progettazione del sistema di trattamento del rischio

La descrizione delle misure di prevenzione è riportata nella Parte Speciale del Piano.

7.4 Fase 4 - Monitoraggio

Il monitoraggio sarà condotto su base periodica dall'RPCT unitamente all'Organismo di Vigilanza. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. La verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. L'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. L'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo delle segnalazione nella sezione "Altri contenuti – corruzione" del sito della Fondazione o attraverso fonti esterne;

4. La verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

L'Organismo di Vigilanza riferisce al CDI sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun semestre e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

La relazione che il RPCT deve redigere entro il termine annualmente previsto dalla normativa vigente, è presentata al CDI della Fondazione e pubblicata sul sito istituzionale della sezione Altri contenuti - Corruzione.

8. Le misure di carattere generale

Come evidenziato le misure di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono:

- a. alle azioni poste in essere per individuare le misure di prevenzione;
- b. al Codice Etico;
- c. alle azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dalla Fondazione e al monitoraggio dei relativi termini;
- d. all'accesso telematico di dati, documenti e procedimenti e al riutilizzo degli stessi;
- e. alla formazione e la comunicazione del Piano.

9. Il Codice Etico, comportamenti anticorruptivi e segnalazioni degli *Stakeholders*

Tra le misure adottate da Fondazione per prevenire la corruzione si annoverano le disposizioni contenute nel Codice Etico nella versione approvata dal CDI.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPCT ovvero all'Organismo di Vigilanza¹⁸.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Direttore Esecutivo, considerata la coincidenza con l'incarico di RPCT, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Sovrintendente e all'Organismo di Vigilanza che ne daranno informazione al CDI.

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

¹⁸Tutti gli stakeholders della Fondazione Teatro Massimo di Palermo possono segnalare, per iscritto o per via telematica, ogni violazione o sospetto di violazione del presente Piano e del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che provvederanno ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione. Gli organi di controllo assicureranno la conservazione delle segnalazioni raccolte, assicurando l'anonimato dei segnalanti a garantendo gli stessi da qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

10. La Formazione

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tenuto conto della natura dell'attività svolta dalla Fondazione e dal livello culturale e professionale di chi vi lavora, ovvero considerate le competenze e le conoscenze in tema di anticorruzione già posseduta dal personale, la formazione sarà rivolta principalmente a favorire il confronto con esperti del settore.

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, la Fondazione assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità; le stesse saranno integrate con le attività formative sul Codice Etico.

È compito del RPCT pianificare tale attività formativa, prevedendone i contenuti, le tempistiche, i destinatari, nonché l'eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti ad un maggiore rischio di corruzione.

In particolare, in sede di aggiornamenti e ogniqualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal PTPCT. Occorre svolgere un adeguato programma di formazione degli amministratori, dei dipendenti e dello stesso RPCT in relazione alla materia in oggetto. I relatori potranno essere professionisti o docenti esterni. La formazione, adeguatamente documentata con firme di presenza, avverrà tramite incontri collettivi ovvero per singole aree di attività.

Oggetto della formazione saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti materie:

- L'esistenza, la struttura e le finalità del Piano.
- Il Codice Etico.
- I reati contro la pubblica amministrazione (elemento oggettivo, dolo e colpa, cause di giustificazione, sanzioni).
- Le disposizioni, le misure attuate e le procedure esistenti per la prevenzione della corruzione;
- Le interazioni tra la disciplina della prevenzione della corruzione (L. 190/12) e la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti (DLgs. 231/2001).
- Le norme e le misure attuate in materia di trasparenza.
- Le modalità e i doveri di segnalazione degli illeciti e la disciplina di tutela del dipendente che segnala illeciti di cui è a conoscenza.

Nei contratti con i fornitori, consulenti e collaboratori sarà prevista apposita clausola di presa visione e condivisione dei principi contenuti nel Piano stesso e nel Codice Etico.

11. Tutela del dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite

Ciascun soggetto destinatario delle misure previste dal presente Piano potrà effettuare segnalazioni, in buona fede e nell'interesse dell'integrità della Fondazione. Non saranno accettate segnalazioni anonime, ma sarà garantita la riservatezza e l'anonimato del segnalante— nei limiti consentiti dalla

legge – al fine di evitare ogni conseguenza potenzialmente discriminatoria nei suoi confronti. Si precisa che il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 179/2017 contenente disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (tutela del “whistleblowing”), a cui la Fondazione si conformerà integralmente.

La denuncia è sottratta alla disciplina di accesso agli atti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l’identità del denunciante. L’Amministrazione svilupperà entro l’anno una procedura operativa che definisca le modalità di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Il RPCT, nello svolgimento della propria attività, si è dotato di:

- Una casella di posta elettronica dedicata, esclusivamente consultabile dal Responsabile e dai soggetti da questo espressamente delegati (i.e. informazioni periodiche o di carattere eccezionale, segnalazioni di deroghe, violazioni o meri sospetti di violazione del Piano e/o del Codice etico). Tale mezzo consentirà anche di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing, L. 179 del 30 novembre 2017, e dalle Linee Guida ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).
- Un sistema per la verbalizzazione dell’attività e per la conseguente archiviazione, dal momento che la tracciabilità dei controlli rappresenta un punto cruciale ai fini della dimostrazione da parte del RPCT di aver efficacemente attuato, prima del reato, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso.

12. Gli adempimenti in materia di trasparenza

Le “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” elaborate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Determina 1134/2017, (di seguito anche “Linee Guida” o “Linee Guida ANAC”), hanno meglio definito l’ambito di applicazione soggettiva delle misure di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e gli adempimenti richiesti. In particolare, la disciplina della trasparenza – di cui alla l. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 e s.m.i. – è parte essenziale dell’attività di prevenzione della corruzione. Nel presente Piano sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

12.1 Principi generali della trasparenza

Al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati, la Fondazione è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla l. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 e s.m.i. In particolare, la Fondazione è tenuta:

- alla pubblicazione dei dati previsti dal DLgs. 33/2013 e s.m.i.
- alla realizzazione della sezione “Amministrazione trasparente” nel proprio sito Istituzionale;
- alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;

- all'organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini (c.d. accesso civico) anche alla luce delle modifiche apportate dal DLgs. 97/2016 (c.d. accesso civico generalizzato).

Il presente Piano sistematizza le seguenti attività, alla cui realizzazione concorrono, oltre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e all'Organismo di Vigilanza, tutti gli uffici della Fondazione e i relativi responsabili:

- definizione di misure, modi e iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, DLgs. 33/2013;
- definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

La Fondazione, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e dei suoi referenti eventualmente individuati, pubblica i dati sul sito Istituzionale della Fondazione, secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di tempestività ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

In particolare, l'obbligo di trasparenza concernente l'organizzazione e l'attività della Fondazione si concretizza attraverso la pubblicazione delle seguenti informazioni:

1. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (ai sensi dell'art.10, D.Lgs. 33/2013);
2. Dati inerenti il Presidente e i componenti il Consiglio di Indirizzo (ai sensi dell'art.14, D.Lgs. 33/2013);
3. Dati inerenti il Sovrintendente (ai sensi dell'art.14, D.Lgs. 33/2013);
4. Dati inerenti il Collegio dei Revisori (ai sensi dell'art.15, D.Lgs. 33/2013);
5. Dati inerenti gli incarichi amministrativi di vertice (ai sensi dell'art.15, D.Lgs. 33/2013);
6. Dati inerenti i consulenti e i collaboratori (ai sensi dell'art.15, D.Lgs. 33/2013);
7. Dati inerenti la selezione, i costi, i contratti di lavoro e i tassi d'assenteismo del personale dipendente (ai sensi degli artt.16-21, D.Lgs. 33/2013);
8. Dati inerenti la selezione dei fornitori per lavori, forniture e servizi (ai sensi dell'art.23, D.Lgs. 33/2013);
9. Dati inerenti i bilanci previsionali e consuntivi (ai sensi dell'art.29, D.Lgs. 33/2013);
10. CCNL di categoria di riferimento del personale della Fondazione e Accordo integrativo sottoscritto il 16 ottobre 2015 (ai sensi dell'art. 21, c. 1, d.lgs n. 33/2013);
11. Altri contenuti: codice etico e modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tutti i dati sopraindicati sono pubblicati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, è stato nominato quale Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sul sito istituzionale della Fondazione il Direttore Esecutivo, Dott. Paolo Rizzuto.

Rimangono ferme le competenze dei responsabili delle singole aree aziendali con riferimento agli adempimenti di pubblicazione previsti dalle normative vigenti, quali la comunicazione, il controllo e l'aggiornamento sui dati relativi alla propria area (esemplificativamente e non esaustivamente, i contratti conclusi, l'elenco fornitori, i dati del personale, etc.), nonché la segnalazione al Responsabile della Trasparenza delle eventuali inesattezze o carenze.

Di seguito, si individuano le direzioni e/o uffici che si occuperanno della trasmissione dei dati al fine della pubblicazione e dell'aggiornamento degli stessi, per ciascuna sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Fondazione secondo il seguente criterio:

Direzione e/o ufficio	Sottosezione
Direzione Esecutiva	• Organi di Indirizzo e incarichi dirigenziali • Incarichi di collaborazione • Altri contenuti- Corruzione
Ufficio del Personale	• Personale • Audizioni e selezioni
Ragioneria	• Bilanci della Fondazione • Pubblicazioni ex l. n.124/2017
Direzione Artistica	• Audizioni e selezioni
Ufficio Acquisti	• Bandi di gara

Nella sottosezione "Archivio" confluiranno tutte le notizie pubblicate dalla Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" non più correnti, ma che debbono restare pubblicati e facilmente accessibili per il periodo previsto dalla legge (tre o cinque anni).

La Fondazione Teatro Massimo pubblicherà i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si atterrà al principio della tempestività. Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

12.2 Obiettivi del Piano in materia di trasparenza

Il presente Piano intende illustrare ai portatori di interesse e alla comunità di riferimento strategie e attività che la Fondazione si propone di realizzare, nel triennio 2018-2020, al fine di:

- diffondere e contribuire a migliorare e sviluppare la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- integrare, conseguentemente, l'apposita sezione del sito Istituzionale, denominata "Amministrazione Trasparente", nella quale sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i., individuati al precedente paragrafo;
- incrementare il flusso informativo interno della Fondazione, il confronto e la consultazione dei soggetti interessati, garantendo il monitoraggio del Piano;

- attuare la ricognizione e l'utilizzo delle banche dati e degli applicativi, già in uso, al fine di una loro ottimizzazione onde consentire con maggiore certezza la correttezza della pubblicazione dei dati, nonché un miglior controllo dell'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- assicurare la formazione del personale della Fondazione per una sempre maggiore sensibilizzazione alla cultura della legalità e della trasparenza anche in maniera integrata con il sistema di prevenzione della corruzione (sia ex L. 190/2012 sia ex D. Lgs. 231/2001).

12.3 La figura del Responsabile per la trasparenza e gli obblighi di supporto interni

Premesso che (secondo quanto prescritto dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013) il RPCT “svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo ha nominato il Direttore Esecutivo, Dott. Paolo Rizzuto quale Responsabile per la Trasparenza in quanto Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Per le specifiche mansioni, riguardo alla figura del RPCT, si veda quanto specificato al paragrafo 14.

12.4 Trasparenza e privacy

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche ad esempio l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come riformato dal D.Lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle “pubbliche amministrazioni” da parte di cittadini.

La Fondazione, in conformità ai principi di protezione dei dati, è tenuta a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel D.Lgs. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Deve, pertanto, ritenersi consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

A tali fini è stato nominato un Responsabile del Trattamento dei Dati Personali già dal maggio 2018.

12.5 Accesso civico

La disciplina relativa all'accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013 stesso.

Per garantire l'accesso civico, la Fondazione mette a disposizione il seguente indirizzo mail pubblicato sull'apposita sezione del proprio sito internet: accessocivico@teatromassimo.it.

L'art. 5 come riformato dal d.lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-bis prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2) è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico.
- La sicurezza nazionale.
- La difesa e le questioni militari.
- Le relazioni internazionali.
- La politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato.
- La conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento.
- Il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza.
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una comunicazione espressa al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

13. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Il RPCT è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione.

Le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall'art. 1, commi 8 – 10, della legge n. 190 del 2012 e dal d. lgs. n. 39/2013 e s.m.i.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni della Fondazione nei limiti della disponibilità di bilancio ed ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti alla sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1 commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012 e s.m.i..

Il Piano viene trasmesso, a cura del Responsabile ai destinatari previsti dalla legge e pubblicato sul sito Istituzionale della Fondazione.

Ai sensi della Legge 190/2012, inoltre, il Responsabile deve:

- provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

A fronte dei compiti assegnati, la legge n. 190 del 2012 prevede che “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale” (rif. Art. 1, comma 8). La stessa legge prevede che in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione della corruzione risponda ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (responsabilità dirigenziale), nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano, di aver adottato le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti sulla scorta di quanto prescrivono i commi 9 e 10 e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano (rif. Art. 1, comma 12). Inoltre, qualora siano accertate ripetute violazioni delle misure di prevenzione individuate dal Piano, il responsabile della prevenzione della corruzione ne risponde in via presuntiva, sotto il profilo dirigenziale e, per omesso controllo, sotto il profilo disciplinare (rif. Art. 1, comma 14). Nel caso di avvio del procedimento disciplinare, al responsabile non può essere inflitta una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a massimo di sei mesi.

Sovrintendente e Consiglio di Indirizzo assicurano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate allo svolgimento dei compiti disciplinati dall'art. 1, commi 8 – 10, della legge n. 190 del 2012.

14. Pubblicazione del Piano

Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese dalla Fondazione per prevenire la corruzione, il PTPCT è pubblicato sul sito internet della Fondazione Teatro Massimo di Palermo. La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica del Piano, in modo da permettere ai cittadini, alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi ed a chiunque interessato di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del piano oppure irregolarità.

15. Misure osservate per l'adozione del presente Piano

L'elaborazione del Piano è stata eseguita in ottemperanza ai criteri definiti al comma 9 dell'art. 1 della legge 190/2012 e s.m.i. ed il monitoraggio delle misure in esso previste (anche per la parte speciale di seguito disciplinata) avvengono attraverso:

- a) l'identificazione in maniera completa e approfondita delle attività e sub attività a rischio corruzione.
- b) la trasmissione al RPCT delle informazioni necessarie e delle proposte adeguate per l'azione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
- c) la segnalazione al RPCT (art. 1, comma 9, lettera c), legge 190/2012) di ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni.
- d) il monitoraggio dei rapporti tra la Fondazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della Fondazione;
- e) la ricognizione della normativa interna atta a contrastare il fenomeno della corruzione, valutando la eventuale integrazione dei regolamenti vigenti e l'emanazione di nuove norme interne;
- f) la predisposizione di un progetto formativo in materia di prevenzione e lotta alla corruzione, con particolare focus sui processi amministrativi e organizzativi;

16. Programma Triennale del Piano 2021 - 2023

Oltre alle misure già adottate, di cui al precedente paragrafo, l'attività di monitoraggio prevista per il triennio 2021 - 2023, consisterà nel:

Anno 2021

- a) completamento della messa in atto degli interventi organizzativi partendo dalla revisione e aggiornamento dell'organigramma della Fondazione;
- b) erogazione dell'attività di formazione per l'anno;
- c) monitoraggio periodico sul rispetto delle misure anticorruzione contenute nel Piano;
- d) aggiornamento reati 231/2001 in ragione dei nuovi reati presupposto di recente introduzione (Reati tributari);
- e) implementazione della procedura di segnalazione anonima a tutela dei dipendenti, come disciplinato dalla legge 179 del 30 novembre 2017;
- f) aggiornamento del "Regolamento per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza";

- g) formalizzazione delle procedure per l'esercizio del diritto di accesso agli atti;
- h) formalizzazione delle procedure di condotta ed obblighi dei dipendenti e dei collaboratori in relazione all'uso degli strumenti informatici, di internet e della posta elettronica.

Anno 2022

- a) valutazione dell'efficacia delle azioni messe in atto nel 2021 da parte del RPCT, d'intesa con i Direttori e i Responsabili di Ufficio;
- b) implementazione analisi dei rischi con individuazione di eventuali ulteriori interventi sul Piano;
- c) definizione delle procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate;
- d) implementazione procedura telematica per acquisti, gare e appalti;
- e) aggiornamento del Manuale delle procedure.

Anno 2023

- a) analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate;
- b) verifica ed eventuale aggiornamento delle ulteriori attività a rischio corruzione;
- c) definizione eventuale di nuovi interventi;
- d) prosecuzione con il programma di formazione.

Ad ogni aggiornamento, il presente Piano terrà conto di:

- I. Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate;
- II. Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate;
- III. Eventuale revisione delle procedure poste in essere.